SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 279)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1963

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio

ONOREVOLI SENATORI. — D'iniziativa di 36 deputati di più gruppi politici, la legge 25 febbraio 1963, n. 327, ha dichiarato perpetui i rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, applicando ad essi oltre alle norme della legge stessa, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel dare la definizione degli anzidetti rapporti a miglioria, la legge stessa ha specificato che sono ritenuti tali quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.

Si è stabilito che le norme della predetta legge si estendono anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli anzidetti e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale.

In deroga all'articolo 971 del Codice civile, è stata ammessa la possibilità di esercizio del diritto di affrancazione subito dopo l'entrata in vigore della legge.

Ai rapporti disciplinati dalla legge medesima sono state estese, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567, le disposizioni contenute

nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute nell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La legge in esame ha stabilito, tra l'altro, che entro 90 giorni dal 16 aprile 1963 le Commissioni tecniche provinciali (di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, numero 567), dovevano determinare nella misura minima e massima, le quote di ripartizioni di prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla legge stessa, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567. del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonchè della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti già spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale.

Si è stabilito, inoltre, che la quota dei prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante servono di base per la determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.

All'atto pratico, l'interpretazione della legge ha dato luogo a gravissimi fermenti ed ha acceso vivaci contese, di cui le controversie giudiziarie già in atto rappresentano appena le prime avvisaglie.

Alcune Commissioni provinciali, infatti, hanno determinato solo l'equo canone; altre la quota di prodotti la cui correspon-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione è da considerarsi equa; il tutto nel presupposto che fosse loro compito determinare o l'una o l'altra forma di corresponsione.

Per di più, i concedenti, avvalendosi della poco felice formulazione dell'articolo 4 della legge, sostengono che le anzidette determinazioni delle Commissioni valgono solo per l'ipotesi di affrancazione. I coloni, dal canto loro, sostengono invece che esse si applicano anche nel caso che il rapporto continui nella considerazione, tra l'altro, che la legge li ha assoggettati agli oneri propri dell'enfiteusi, sgravandone i concedenti stessi.

C'è da rilevare inoltre che la legge non fa esplicita menzione dei rapporti di identico contenuto, già da considerarsi perpetui.

Onde è che, in conclusione, se è vero, come è vero, che in ogni caso la chiarezza e

la certezza del diritto sono comunque di giovamento nei rapporti tra i cittadini per i quali provvede, è necessario ed urgente intervenire in materia con un'interpretazione autentica della legge di che trattasi, la quale tende indubbiamente — secondo i ben noti indirizzi di politica agraria generale — alla eliminazione dei contratti abnormi, a facilitare la costituzione di aziende familiari contadine, a consentire, infine, al lavoratore della terra di far propri i prodotti in natura, mutandone in danaro la corresponsione relativa.

Di qui, onorevoli senatori, il presente disegno di legge che, se non altro, ha il pregio di sottoporre alla vostra attenzione la ansia e il tormento di innumerevoli famiglie, cui il legislatore, con la citata legge 25 febbraio 1963, n. 327, si proponeva di dare tranquillità, sollievo e maggiore fiducia nel loro lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme della legge 25 febbraio 1963, n: 327, si applicano ai rapporti di cui agli articoli 1 e 8 della legge stessa anche se di natura perpetua e qualunque sia il modo di costituzione degli stessi.

Art. 2.

La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante, determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, sono applicabili ai rapporti regolati dalla predetta legge anche nel caso in cui non si faccia luogo all'affrancazione.

È in facoltà delle Commissioni tecniche provinciali determinare o l'una o l'altra forma di corresponsione.

È in facoltà del miglioratario corrispondere l'equivalente in danaro anche nel caso che le Commissioni abbiano determinato solamente l'equa corresponsione di quote di prodotti.